



**COMUNE DI CASTRO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  
DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
IN MODALITÀ TELEMATICA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 07.12.2024*

## SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 - Principi e criteri.....	3
Art. 4 - Requisiti tecnici .....	3
Art. 5 – Videoconferenze della Giunta Municipale.....	4
Art. 6 – Videoconferenze del Consiglio Comunale.....	4
Art. 7 - Convocazione e svolgimento delle sedute .....	4
Art. 8 - Verbale di seduta.....	5
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali .....	5

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, o in modalità mista, su decisione del Sindaco, sentito il Segretario comunale e nel caso del Consiglio comunale, dei capigruppo.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale che si svolgono mediante collegamento in audio e/o videoconferenza.
2. Per collegamento in audio e/o videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonii, pc, oppure via internet o satellite).
3. Il Consiglio e la Giunta comunale possono riunirsi, oltretutto in modalità ordinaria detta “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
  - a. con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
  - b. in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” ed altri in collegamento da remoto in videoconferenza. In tale ultima circostanza, tuttavia, la partecipazione del consigliere in collegamento da remoto deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio previa apposita motivata richiesta del soggetto interessato da inoltrarsi almeno 24 ore prima della seduta e in ogni caso, solo per esigenze lavorative, di studio o malattia.

## **Art. 3 - Principi e criteri**

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 del TUEL:

1. pubblicità: fatte salve eventuali nuove modalità adottate con apposita deliberazione, le sedute del Consiglio comunale sono rese pubbliche mediante registrazione e pubblicazione sul sito web comunale del relativo file audio ai sensi del successivo art. 6.
2. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione.
3. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

## **Art. 4 - Requisiti tecnici**

1. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Gli strumenti telematici devono essere idonei a garantire:
  - a. la segretezza della seduta;
  - b. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - c. l'identificazione degli intervenuti;
  - d. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale, in collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
  - e. lo scambio di documenti;
  - f. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
  - g. l'intervento nella riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
  - h. l'espressione del voto secondo le previsioni del Regolamento per il funzionamento del

Consiglio comunale.

3. È comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo dell'acasella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti.
4. Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati.
5. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

#### **Art. 5 – Videoconferenze della Giunta comunale**

1. Le riunioni della Giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video. Alle stesse si applicano, solo in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Il Presidente può invitare funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della Giunta in videoconferenza per relazionare su argomenti specifici.

#### **Art. 6 – Videoconferenze del Consiglio comunale**

1. Le riunioni del Consiglio comunale, fatte salve le eccezioni normate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, sono pubbliche.
2. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi file audio/video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Detti file possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).
3. Le registrazioni restano disponibili sul sito o sulle piattaforme per un anno al massimo dallo svolgimento della seduta del Consiglio comunale, decorso il quale restano disponibili su richiesta alle condizioni previste dalle discipline in materia di accesso.
4. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.

#### **Art. 7 - Convocazione e svolgimento delle sedute**

1. La convocazione delle adunanze degli Organi per lo svolgimento delle quali si ricorre alla modalità telematica è inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità ed i termini previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento sul funzionamento dell'Organo.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni. La stessa convocazione è effettuata in modalità telematica tramite invio comunicazione dell'ordine del giorno agli indirizzi *e-mail* segnalati dai Consiglieri come validi e attivi o nelle forme previste dal regolamento del Consiglio comunale vigente;
3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta e del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente provvedimento.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e se necessario per appello nominale.
7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio comunale collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale anche nel caso in cui la seduta sia interamente telematica.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario comunale verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello con la

specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio comunale che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta, per un massimo di trenta minuti, e/o rinviata.
11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
12. L'appello sarà ripetuto ogni volta che vi sia la necessità di accertare la sussistenza del numero legale.

#### **Art. 8 - Verbale di seduta**

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata a cura del Segretario comunale:
  - a. la modalità di svolgimento della seduta;
  - b. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - c. il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio.

#### **Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione.